

La procedura sperimentale per la partecipazione della Camera dei deputati alla “fase ascendente”: quali margini di intervento per le Assemblee legislative regionali?

CRISTINA FASONE

Sommario: 1. La necessità di un aggiornamento dei regolamenti parlamentari (e non solo) alla luce del Trattato di Lisbona – 2. La consultazione delle Assemblee legislative regionali da parte del Parlamento: una prima (e isolata) iniziativa – 3. Lo strumento dell’audizione nella “fase ascendente” – 4. La partecipazione dei Consigli regionali mediante la trasmissione di pareri – 5. Le soluzioni da affinare: dalla scelta dell’interlocutore per le Camere ad una più razionale selezione dei documenti comunitari – 6. Conclusioni: un’inerzia non giustificata

1. La necessità di un aggiornamento dei regolamenti parlamentari (e non solo) alla luce del Trattato di Lisbona

In vista dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009 e in attesa del conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari, nella seduta del 6 ottobre 2009 la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità il parere proposto dai Relatori Bressa e Calderisi sull’avvio di una procedura sperimentale di partecipazione della Camera alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario, in particolare per l’esame dei profili di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Protocollo sulla sussidiarietà annesso al Trattato di riforma¹.

A tal proposito, sono state confermate in larga parte prassi già esistenti: ad esempio, per l’esame nella fase ascendente, “il deferimento alle Commissioni competenti per materia, con il parere della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea [in particolare sulla sussidiarietà], non solo delle tipologie indicate dalla lettera dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento [atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione e dalla Commissione europea o progetti di atti legislativi pubblicati in GUCE]”, ma di tutti i progetti di atti normativi e dei documenti di consultazione (anche endoprocedimentali) comunitari trasmessi dal Governo e dalle Istituzioni dell’Unione (come dal 2006 sta effettuando la Commissione europea con la c.d. “procedura Barroso”). All’esame da parte della XIV Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’istruttoria legislativa in Commissione (art. 79, commi 4, 5 e 6 del Regolamento), valutando la qualità e l’efficacia del progetto legislativo esaminato ed esercitando la facoltà di richiedere dati e informazioni ulteriori al Governo. Una volta terminato l’esame, il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni europee (nonché al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio) il documento approvato dalla Commissione di settore e, in ogni caso – vale a dire, qualora questa non si esprima entro il termine di otto settimane *ex art.* 6 del Protocollo – il parere espresso dalla XIV Commissione per i profili di sussidiarietà. Dopo l’entrata in vigore del Trattato, però, poiché i pareri dei Parlamenti potranno determinare il blocco della procedura di co-decisione², si valuterà l’opportunità di modificare tale procedura sperimentale prospettando eventualmente il coinvolgimento dell’Assemblea.

¹ Sul ruolo attribuito ai Parlamenti degli Stati membri dal Trattato di Lisbona e sulle reazioni (anche da parte della giurisprudenza) che ciò ha comportato, cfr. L. GIANNITI, *Il ruolo dei Parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea*, in *Il “dialogo” tra parlamenti: obiettivi e risultati*, a cura di C. Decaro-N. Lupo, Roma, 2009, spec. p. 292. Si veda anche l’approfondita analisi di M. CARTABIA, *I Parlamenti nazionali nell’architettura costituzionale dell’Unione europea. Che cosa resta in caso di mancata ratifica?*, in A.I.C., *Annuario2005. L’integrazione di sistemi costituzionali europeo e nazionali*, Padova, 2008, p. 103 s., in particolare sulle modifiche (la maggior parte delle quali sono state inserite nel Trattato di riforma del 2007) che il Trattato costituzionale avrebbe introdotto.

² Sul punto si veda A. MANZELLA, *Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella vita dell’Unione*, in *L’unione europea nel XXI secolo. “Nel dubbio, per l’Europa”*, a cura di S. Micossi-G.L. Tosato, Bologna, 2008, spec. p. 338.

Per l'attuazione di altre previsioni del Trattato inerenti al Parlamento – come per la possibilità di esperire, attraverso la mediazione del Governo, un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia in caso di violazione del principio di sussidiarietà, o per l'esercizio del potere di veto alla prosecuzione delle procedure di revisione semplificate (art. 48, commi 6 e 7 TUE) e all'applicazione della clausola di flessibilità (art. 352 TFUE) – si dovrà procedere in ogni caso ad una riforma dei regolamenti parlamentari e, presumibilmente, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, giacché nelle nuove procedure “nazional-comunitarie” viene chiamato in causa anche il ruolo del Governo e delle Regioni e si dà uno specifico rilievo al principio di sussidiarietà (ignorato dal testo vigente della legge n. 11/2005).

2. La consultazione delle Assemblee legislative regionali da parte del Parlamento: una prima (e isolata) iniziativa

Proprio il rapporto con le Regioni e, più specificamente, con le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome rappresenta uno dei nodi da sciogliere attraverso le citate riforme³. L'art. 6 del Protocollo sulla sussidiarietà annesso al Trattato di Lisbona afferma che “Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi”: per la prima volta le Assemblee legislative regionali ottengono un espresso riconoscimento nei Trattati.

Poiché attualmente non esistono procedure codificate (e neppure affermatesi in via di prassi) che consentano di creare un “dialogo” stabile tra le Camere e i Consigli regionali nella fase di formazione degli atti comunitari, queste devono essere create *ex novo* (invero, in entrambi i rami del Parlamento, giacché l'istituto dei voti regionali previsto dall'art. 138 Reg. Sen., sebbene continui ad essere utilizzato di tanto in tanto, dovrebbe essere quanto meno “rivitalizzato”).

Finora vi è stato solo un caso di trasmissione di osservazioni da parte di un'Assemblea legislativa regionale al Parlamento italiano e, in particolare, alla XIV Commissione della Camera dei deputati. L'iniziativa è stata assunta dall'Assemblea dell'Emilia-Romagna e ha riguardato la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)414 def.), il cui esame, eccedendo visibilmente il limite temporale delle otto settimane fissato dai Trattati, si è svolto tra ottobre 2008 e marzo 2009. La XIV Commissione della Camera, a cui la proposta era stata assegnata per il parere (mentre competente per l'esame del merito era la XII Commissione Affari sociali) ha anche audito, nell'ambito dell'esame, il Presidente della Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna⁴.

3. Lo strumento dell'audizione nella “fase ascendente”

Come si è anticipato, però, questo rimane per ora un precedente isolato: l'interpretazione evolutiva del regolamento fornita dalla Giunta il 6 ottobre 2009 non contribuisce certo ad attribuire una portata precettiva ad un'iniziativa promossa *una tantum*, per quanto importante, come quella dell'audizione informale del 26 febbraio 2009 ora descritta⁵. Nel Regolamento della Camera l'audizione di una rappresentanza di un Consiglio regionale è espressamente prevista soltanto

³ Cfr. C. Odone, *Regioni e diritto comunitario: il quadro delle norme di procedura e l'attuazione regionale delle direttive*, e L. Spadacini, *Integrazione europea e ordinamenti regionali: la debolezza dei Consigli*, in *Le Istituzioni del federalismo*, 2007, rispettivamente, p. 327 s. e 353 s. Più specificamente, sulle conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona per Consigli regionali, si veda G. Rivosecchi, *Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it, 2009.

⁴ Peraltro, il parere della XIV Commissione sulla proposta, favorevole con condizioni e osservazioni, è stato adottato nella stessa seduta nella quale ha avuto luogo l'audizione informale del Presidente della Commissione Bilancio dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

⁵ Sul carattere informale della partecipazione delle Regioni all'attività del Parlamento, cfr. T. Martines-A. Ruggeri-C. Salazar, *Lineamenti di diritto regionale*, VIII ediz., Milano, 2008, p. 104 s.

all'art. 104, comma 1, come aggravio procedurale eventuale deciso della Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame di un disegno di legge per la valutazione della sua conformità a Costituzione.

Nel Capo XXVIII del Regolamento, sul collegamento del Parlamento italiano con le attività di organismi comunitari e internazionali (modificato da ultimo nel 1999), come era prevedibile, manca qualsiasi riferimento ai Consigli regionali. L'art. 127-ter, infatti, disciplina l'audizione da parte delle Commissioni competenti soltanto dei membri del Parlamento europeo e dei componenti della Commissione europea per l'acquisizione di informazioni, rispettivamente, sull'esercizio delle competenze da parte delle Istituzioni comunitarie e sulla gestione delle politiche dell'Unione europea. In sede di modifica del Regolamento, si può valutare l'opportunità di ampliare il novero dei soggetti da audire anche ai consiglieri regionali, sebbene non si ritenga che questo sia lo strumento preferibile di collegamento tra Parlamento e Assemblee legislative regionali nella "fase ascendente".

Il potenziale impatto della procedura sperimentale messa a punto dalla Giunta per il regolamento sull'applicazione dell'art. 6 del Protocollo e, quindi sulla consultazione dei Consigli regionali da parte della Camera dei deputati (il Senato per ora non ha adottato alcuna iniziativa in proposito, ma nella seduta del 22 ottobre 2009 la sua Giunta per il regolamento ha deliberato la costituzione di un comitato ristretto, formato da un rappresentante per gruppo, affinché svolga "un adeguato lavoro istruttorio sulle implicazioni derivanti dall'entrata in vigore del Trattato sia sul Regolamento del Senato sia, più in generale, sul ruolo di questa Assemblea nei rapporti con le riformate Istituzioni dell'Unione europea"), è molto (troppo) limitato⁶.

4. La partecipazione dei Consigli regionali mediante la trasmissione di pareri

Innanzitutto, è sintomatico il fatto che si parli del tema solo in un inciso della Relazione presentata dagli onn. Bressa e Calderisi (pp. 26-27) e che nel corso della seduta della Giunta l'argomento non sia stato toccato; segno che l'applicazione dell'art. 6 del Protocollo è una questione considerata recessiva rispetto alle altre o, almeno, la cui trattazione non è ritenuta prioritaria nelle more dell'entrata in vigore del Trattato.

Nella Relazione, poi, l'unico riferimento presente alla consultazione delle Assemblee legislative regionali da parte della Camera dei deputati riguarda l'affermazione per cui la XIV Commissione, attraverso il citato art. 79, commi 4, 5 e 6 del Regolamento, disporrebbe degli strumenti formali per consultare i Consigli regionali specificamente sotto il profilo di sussidiarietà. Nello stesso periodo si sottolinea il fatto che la Camera può sempre far ricorso agli strumenti informali di consultazione, come le audizioni informali di cui sopra.

L'applicazione di una disposizione del Protocollo – che, a dispetto della diversa denominazione, ha comunque lo stesso valore giuridico dei Trattati – come quella in esame, che potrebbe avere un impatto anche sul delicato problema dell'assenza di una rappresentanza delle istanze regionali in Parlamento, attraverso uno strumento informale appare riduttivo rispetto alla portata della norma e non garantisce le Assemblee legislative regionali.

Peraltro, anche il margine di applicazione dello strumento formale proposto è piuttosto modesto e, pertanto, come anticipato, si auspica una modifica dei regolamenti parlamentari e l'introduzione di una previsione *ad hoc*. Le uniche disposizioni dell'art. 79, commi 4, 5 e 6 Reg. da cui si può desumere l'intenzione di consultare i Consigli regionali sono le seguenti: "la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i

⁶ Sulla scarsa rilevanza attribuita dalla Giunta per il regolamento della Camera alla prospettiva della consultazione dei Consigli regionali nella fase ascendente, cfr. G. RIVISECCHI, *La riforma dei regolamenti parlamentari dopo il Trattato di Lisbona: un'occasione mancata*, in *Osservatorio sulle fonti online*, www.osservatoriosullefonti.it, novembre 2009.

seguenti aspetti: (...) b) (...) il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali (...)"

Il supposto coinvolgimento dei Consigli regionali, quindi, sembra essere rimesso ad una valutazione della XIV Commissione, anziché essere posto come condizione per il corretto svolgimento dell'esame in "fase ascendente", relativamente ai progetti normativi rientranti tra le materie di potestà legislativa residuale (e forse anche concorrente) delle Regioni. Così come si sta gradualmente verificando negli altri 7 Stati membri le cui Regioni sono dotate di poteri legislativi⁷, dal punto di vista dell'economia del procedimento e delle risorse, appare più adeguata la trasmissione alle Camere di pareri da parte dei Consigli regionali (preferibilmente su iniziativa delle rispettive Commissioni consiliari competenti per gli Affari comunitari) o della Conferenza che li rappresenta, piuttosto che ricorrere a singole audizioni. Se si considera infatti il ritmo incalzante con il quale la Camera dei deputati (e il Senato) ormai procede all'esame di progetti normativi dell'Unione – dopo la fase di "rodaggio" della XV legislatura, dall'inizio della XVI legislatura al 22 settembre 2009 la Camera ha già esaminato oltre 40 tra progetti legislativi e documenti di consultazione comunitari – anche in materie riconducibili all'art. 117, terzo comma, Cost. (energia, ricerca scientifica, sport, ad esempio) si dovrebbe ipotizzare l'organizzazione di audizioni di rappresentati dei Consigli regionali o della loro Conferenza con cadenza quasi settimanale. Appare quindi più consona la "via" della trasmissione di pareri, salva restando la facoltà di procedere ad audizioni di tanto in tanto per i progetti comunitari di più evidente impatto regionale.

Inoltre, laddove nella Relazione si disciplinano le modalità di trasmissione alle Istituzioni comunitarie del parere della XIV Commissione e del documento approvato dalla Commissione di settore, nulla si dice a proposito degli eventuali rilievi formulati dalle Assemblee legislative regionali. Questi, se contenuti in uno più pareri, potrebbero essere inseriti in allegato a quelli delle Commissioni del Parlamento nazionale all'atto della trasmissione alle Istituzioni europee. Nella Relazione, poi, si rimarca il fatto che i Consigli regionali saranno consultati "specificamente sotto il profilo della sussidiarietà": stando alla lettera del Trattato, ciò è senz'altro vero, ma forse ai fini dell'istruttoria legislativa sarebbe utile che le osservazioni delle Assemblee legislative regionali tenessero in considerazione anche il merito del progetto legislativo.

5. Le soluzioni da affinare: dalla scelta dell'interlocutore per le Camere ad una più razionale selezione dei documenti comunitari

Da quanto messo in evidenza emerge che, a meno di modifiche dei Regolamenti parlamentari volte ad istituire una Commissione bicamerale per gli affari comunitari (come esiste già in Belgio, Irlanda e Spagna) – l'ipotesi, comunque, sembra essere stata scartata anche nella Relazione presentata il 6 ottobre 2009 presso la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati –, gli interlocutori privilegiati delle Assemblee legislative regionali nelle due Camere saranno le Commissioni Politiche dell'Unione europea. Ciò che occorre definire, preferibilmente in modo uniforme tra Camera e Senato, è:

- 1) la natura del rapporto che intercorre tra ciascuna Camera e i Consigli regionali, se bilaterale o multilaterale. Occorre stabilire, in altri termini, se le Assemblee legislative regionali devono trasmettere un unico parere tramite la Conferenza dei rispettivi Presidenti o se ciascuna Assemblea agisce singolarmente. In alternativa, si potrebbe decidere anche di istituzionalizzare il ruolo del Comitato paritetico istituito nel 2007⁸;

⁷ Gli altri Stati membri che riconoscono a tutte o solo ad alcune Regioni poteri legislativi sono: Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

⁸ Il Comitato paritetico, istituito con il Protocollo di intesa firmato il 28 giugno 2007 dai Presidenti delle due Camere e dal Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, è composto da 3 senatori, da 3 deputati, dal Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e da tre Presidenti di Consigli

- 2) il termine per l'espressione dei pareri da parte dei Consigli regionali, le modalità di trasmissione e il valore da riconoscere loro anche in funzione della materia su cui verte il progetto legislativo comunitario esaminato.

Un'altra scelta che comporterà delle inevitabili ricadute, ma che sembra difficile rinviare, è quella relativa ad una più attenta selezione dei progetti normativi e dei documenti di consultazione comunitari che le Assemblee legislative regionali sono chiamate ad esaminare nella "fase ascendente". L'art. 5, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con la quale per la prima volta si riconosce in una fonte di rango primario il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, stabilisce che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie trasmettano ad essa – oltre che alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome – i progetti di atti legislativi dell'Unione affinché siano inoltrati ai Consigli regionali per l'esame, indicando altresì la data presunta per la loro discussione o adozione. Da aprile 2006 il Dipartimento per le politiche comunitarie, attraverso il sistema informatico *europ@* ha iniziato a trasmettere tali atti, inviando finora più di 120.000 documenti "comunitari" alle Regioni⁹. Tra questi, infatti, fino a qualche tempo fa vi erano anche: comunicati stampa, progetti di risposta ad interrogazioni presentate all'interno del Parlamento europeo e i progetti di processo verbale delle sedute del Consiglio. I Consigli regionali, così come le Giunte, sono stati letteralmente "sommersi" da un flusso di informazioni spesso non necessarie – se non controproducenti a causa della mole – per la loro attività di controllo sulle decisioni assunte dall'Unione europea e sugli atti che le sue Istituzioni si accingono ad adottare¹⁰.

Sulla scorta dell'Accordo interistituzionale concluso tra il Governo, il Senato e la Camera dei deputati il 28 gennaio 2008 per ridurre il numero di documenti trasmessi dal Dipartimento per le politiche comunitarie (art. 3, comma 1, della legge n. 11/2005), anche perché il Parlamento già li riceve direttamente dalla Commissione europea¹¹, il 20 luglio 2009 il Ministro per le politiche comunitarie e il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali hanno concluso un Accordo di contenuto pressoché identico a quello firmato col Parlamento per contenere il problema dell'*overloading* informativo¹². Il numero di atti inviati quotidianamente alla Conferenza rimane comunque molto elevato. Per razionalizzare il sistema informativo in futuro potrebbero prevedersi forme di *partnership* con il Parlamento, in particolare con il Senato che da febbraio 2008 gestisce la banca dati "Progetti comunitari", liberamente accessibile e all'interno della quale tali documenti sono catalogati per data, per materia e in base ai loro estremi e sono corredati da informazioni relative allo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee e gli altri Parlamenti

regionali. Possono farne parte (anche se una tale ipotesi non si è ancora verificata) anche tre parlamentari europei eletti in Italia. Il Comitato, creato al fine di definire le modalità di collaborazione interistituzionale tra Assemblee legislative in numerosi settori (dagli affari comunitari all'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale e alla qualità della regolazione), subirà un ampliamento di dimensioni in seguito all'attuazione del Protocollo di intesa firmato il 21 luglio 2009: per ciascuna delle tre componenti i delegati passeranno da 3 a 5.

⁹ Fonte: Dipartimento per le politiche comunitarie, sito web www.politichecomunitarie.it.

¹⁰ Sul problema della trasmissione dei progetti normativi comunitari alle Regioni, si veda S. D'OIDIO, *Classificazione degli atti comunitari con riguardo all'identificazione di quelli di interesse regionale nell'ottica di migliorare la capacità delle Regioni di legiferare in conformità con la legislazione europea al fine di evitare l'insorgere del contenzioso*, Dipartimento per le politiche comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2007, spec. p. 26 s.

¹¹ La Commissione europea, infatti, ancora prima che il Trattato di Lisbona entrasse in vigore, ha dato attuazione agli artt. 1 e 2 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali ad esso annesso. Da settembre 2006 ha iniziato a trasmettere direttamente ai Parlamenti nazionali i documenti di consultazione, i programmi di lavoro e i progetti di atti legislativi dell'Unione, nel momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri. Così facendo, si evita che i Parlamenti ricevano una tardiva comunicazione sugli atti a causa dell'inerzia dei rispettivi Governi.

¹² Secondo l'Allegato accluso al testo dell'Accordo, sono esclusi dall'invio le Dichiarazioni, i Comunicati di sessione del Consiglio, le domande di conferma di accesso ai documenti, i progetti di risposta ad interrogazioni del Parlamento europeo, i progetti di processo verbale del Consiglio, le proposte di storno degli stanziamenti del bilancio comunitario, i comunicati stampa e i commenti del Consiglio sulle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

degli Stati membri. La ricerca di forme di sinergia con le due Camere potrebbe rivelarsi utile per i Consigli regionali in vista del “dialogo” che dovrebbe svilupparsi nella “fase ascendente” di formazione degli atti comunitari.

6. Conclusioni: un'inerzia non giustificata

In conclusione, a fronte degli elementi problematici evidenziati e della ormai incombente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sorprende, da un lato, la “mitezza” della soluzione proposta – per ora solo dalla Camera dei deputati e per giunta in via sperimentale – per il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nella “fase ascendente” in raccordo con il Parlamento; dall'altro, la sua scarsa tempestività¹³.

Infatti, se è incontestabile che la conclusione del processo di ratifica è diventata una certezza soltanto dopo l'esito positivo del secondo referendum irlandese il 2 ottobre, è pur vero che il Trattato di Lisbona è stato firmato il 13 dicembre 2007 e, quindi, i Parlamenti degli Stati membri hanno avuto ben due anni di tempo per “attrezzarsi” a recepire la novità contenuta nel Trattato a proposito della consultazione delle Assemblee legislative regionali: da questo punto di vista gli 8 Stati membri con “Regioni legislative” sono tutti in difetto poiché nessuno di loro ha previsto procedure *ad hoc* per l'attuazione dell'art. 6 del Protocollo. In Italia, peraltro, a differenza di altri Paesi, la ratifica del Trattato è avvenuta in modo così rapido e con un consenso bi-partisan – entrambe le Camere hanno approvato la legge di autorizzazione alla ratifica, n. 759 del 2008, all'unanimità – che risulta difficile comprendere le ragioni di una tale inerzia.

L'attuazione in tempi brevi di una previsione del Trattato come quella sui Consigli regionali, alquanto innocua per i poteri attribuiti tanto al Parlamento quanto al Governo nella “fase ascendente” – l'art. 5, comma 2 della legge n. 11/2005, finora inattuato, stabilisce che entro venti giorni dalla data di ricevimento dei progetti comunitari i Consigli regionali per il tramite della loro Conferenza possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche comunitarie – si rivela opportuna per evitare la marginalizzazione delle Assemblee legislative regionali, che, assieme al Parlamento nazionale, sono i soggetti istituzionali più direttamente colpiti dallo spostamento di poteri di regolazione a vantaggio dell'Unione europea (da questo punto di vista, l'intervento della Conferenza Stato-Regioni *ex art. 5*, commi 4 e 5, a tal fine, non riequilibra in modo adeguato la situazione). In ogni caso, però, è necessario che anche i Consigli regionali si attivino immediatamente, modificando e integrando le rispettive procedure.

¹³ Sulla resistenza dei due rami del Parlamento alle “spinte all'innovazione che derivano dalle riforme che hanno interessato gli altri livelli territoriali”, sia quello locale-regionale che quello europeo, cfr. N. LUPO, *Qualcosa incomincia a muoversi sul fronte delle modifiche ai regolamenti parlamentari?*, in *Osservatorio sulle fonti online*, www.osservatoriosullefonti.it, novembre 2009.